

Codice A1817A

D.D. 12 febbraio 2018, n. 395

Autorizzazione idraulica e concessione breve per l'esecuzione d'intervento di taglio piante in sponda idrografica destra del fiume Sesia, nel tratto in prossimità del mappale 75 del foglio 2, in comune di Romagnano Sesia (NO) - località "Barraggio Diga Fissa". Richiedente: Consorzio Bonifica Baraggia Biellese e Vercellese.

In data 12 gennaio 2018 il dott. ing. Alessandro Iacopino, nella qualità di Direttore Generale del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione per il taglio piante in sponda idrografica destra del fiume Sesia, nel tratto in prossimità del mappale 75 del foglio 2 in comune di Romagnano Sesia (NO) – località “Barraggio Diga Fissa”;

All'istanza sono allegati gli estratti planimetrici che evidenziano la zona interessata dall'intervento;

A seguito dell'esame della documentazione prodotta e visto il nulla osta idraulico, rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) - Ufficio di Casale Monferrato (AL), con nota prot. 2177 del 01/02/2018, la realizzazione dell'intervento in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle modalità d'intervento sotto riportate;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- visto l'art. 90 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616;
- vista la Delibera di Giunta Regionale n. 24-24228 del 24 marzo 1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- visto l'art. 59 della Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44;
- visto il Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. del 6 dicembre 2004, n. 14/R e s.m.i.;
- vista la Determina Dirigenziale del Direttore della Direzione Opere Pubbliche n. 1717/25.00 del 4 novembre 2005;
- visto l'art. 17 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- visto il Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. del 20/09/2011 n. 8/R e s.m.i.;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 17/09/2012 n. 10/UOL/AGR;

determina

- di autorizzare, ai soli fini idraulici, il dott. ing. Alessandro Iacopino, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, ad eseguire l'intervento di taglio piante in sponda idrografica destra del fiume Sesia, nel tratto in prossimità del mappale 75 del foglio 2 in comune di Romagnano Sesia (NO) – località “Barraggio Diga Fissa”, come indicato negli estratti planimetrici allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - sono vietati il trasporto di materiali inerti fuori alveo, lo sradicamento e l'abbruciamento delle ceppaie, la formazione di accessi all'alveo, l'attuazione di scavi e riporti ed ogni altro intervento che possa modificare l'altimetria e lo stato dei luoghi;

- il taglio vegetazionale dovrà interessare, in particolare, la vegetazione che possa essere particolarmente esposta alla fluitazione in caso di piena, mantenendo le associazioni vegetali in condizioni giovanili, con massima tendenza alla flessibilità ed alla resistenza alle sollecitazioni della corrente;
 - nessun compenso spetta al concessionario per eventuali danni derivanti da piene, corrosioni del fiume Sesia e da terzi, qualunque sia l'entità dei danni. L'amministrazione non assume nessun obbligo per la custodia della zona demaniale in questione;
 - durante l'esecuzione del taglio delle piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà avvenire fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
 - il concessionario dovrà provvedere all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
 - le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - la pertinenza in concessione dovrà essere idoneamente delimitata e dovrà essere posta in sito una tabella indicante gli estremi del titolare della concessione, degli estremi della stessa, della sua decorrenza e durata;
 - il taglio sull'area demaniale dovrà essere effettuato in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti di terzi, restando inteso che il concessionario è responsabile per qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operatori e mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il libero deflusso delle acque;
 - il concessionario tiene inoltre in ogni caso sollevate ed indenni la Regione Piemonte e l'A.I.Po ed i suoi funzionari da qualunque richiesta o pretesa da chi si ritenesse danneggiato;
 - il titolare della concessione dovrà utilizzare la viabilità esistente ed è autorizzato ad accedere sul posto con gli automezzi necessari ai lavori, che dovranno essere segnalati via mail o fax ad A.I.Po Ufficio Operativo di Casale M.to e al Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania;
 - la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di notifica del presente atto e le operazioni di taglio dovranno essere effettuate nel rispetto dei limiti temporali e delle norme di polizia forestale stabilite dalla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i. (in particolare artt. n. 18, 37 e 37 bis);
 - il soggetto autorizzato dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania, prima dell'inizio dei lavori, la "comunicazione semplice" di cui all'art. 4 regolamento forestale n. 8/R e comunicare la data di inizio e di ultimazione del taglio, al fine di consentire eventuali accertamenti;
 - il richiedente è tenuto a rispettare le prescrizioni del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, con particolare riferimento al monitoraggio delle condizioni meteorologiche e di piena, al fine di operare in condizioni di sicurezza;
 - il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà acquisire ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti norme;
- di dare atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti;

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti;

Considerato che tale intervento si configura come attività di manutenzione idraulica finalizzata al ripristino dell'officiosità del corso d'acqua (artt. 37 e 37 bis del Regolamento Forestale Regionale emanato con D.P.G.R. n. 8/R/2011), ne consegue, quindi, che il valore del materiale legnoso, derivante dalle operazioni di taglio nell'alveo attivo e sulle sponde, è da ritenersi nullo e si prescinde dal rilascio della concessione demaniale, essendo la stessa considerata implicita nell'autorizzazione idraulica all'esecuzione dell'intervento (art. 23 della L.R. n. 5/2012: legge finanziaria per l'anno 2012);

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea dell'area demaniale per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010;

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geol. Ing. Mauro Spanò)